



COMUNE DI PISCINA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.15

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO, ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove**, del mese di **giugno**, alle ore **20:30** nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE in modalità mista, il Consiglio Comunale del quale sono membri i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
FAVARO CRISTIANO	SINDACO	Sì
TODERICI ALINA LAURA	CONSIGLIERE	Sì
SCLAVO ENRICO	VICE SINDACO	Sì
BOERO PIERO	CONSIGLIERE	Sì
FRANCESE FULVIO	CONSIGLIERE	Sì
ROSSI DANIELA	CONSIGLIERE	Sì
MURGIA ANNA	CONSIGLIERE	Sì
DISCENZA ANNALISA	CONSIGLIERE	Sì
LUSSO CLAUDIO	CONSIGLIERE	Sì
AGODINO PAOLA	CONSIGLIERE	Giust.
CERESOLE Enrico	CONSIGLIERE	Sì
CRISAFI JESSICA	CONSIGLIERE	Sì
VIOTTO Massimiliano	CONSIGLIERE	Sì
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Laura Griotto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Consigliere Jessica Crisafi è in collegamento tramite la piattaforma GoToMeeting

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FAVARO CRISTIANO** nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Consigliere Rossi relazionare in merito alla presente deliberazione;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni

di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l'art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 31 luglio 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il Decreto 28 febbraio 2020 (Ministero dell'interno) "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020" (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020)

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 05/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento I.U.C. nella quale è compresa l'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1° gennaio 2014;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 8,70 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;

- 2) aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 0,00 per mille per gli immobili rurali a destinazione strumentale;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 19/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 1 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 1 per mille per i fabbricati merce;
- 3) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- 4) aliquota 1 per mille per i fabbricati di categoria D;
- 5) aliquota 1 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
- 6) aliquota 1 per mille per le aree fabbricabili;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 Ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"

(Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

1. L'ALiquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALiquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.**

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati **è pari allo 0,10 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.**

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o

diminuirli fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento;

VISTO lo schema di proposta del Regolamento IMU predisposto dal Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria in data 26/06/2020 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, depositato agli atti;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di cui all'articolo 49, comma 1, del TUEL D.Lgs 267/2000 espresso dal:

- Responsabile dei Servizi Finanziario e Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione favorevole resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

presenti:12

votanti:12

voti favorevoli:12

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2020:

TIPOLOGIA	ANNO 2020 <u>aliquota per cento</u>
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione € 200,00)	0,5
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,1
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	0,1

TERRENI AGRICOLI	0,87
AREE FABBRICABILI	0,97
Abitazioni in COMODATO GRATUITO ai parenti 1° grado in linea retta (genitori/figli)	0,97
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	0,97

3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di approvare il REGOLAMENTO IMU in vigore dal 01/01/2020, allegato alla presente al sub. A);

5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

6) di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione Regolamento, aliquote e detrazioni IMU 2020, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente,

Con votazione favorevole resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

presenti:12

votanti:12

voti favorevoli:12

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
FAVARO CRISTIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott.ssa Laura Griotto